COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE
PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza Matteotti, 47 45030 PONTECCHIO POLESINE
- Tel 0425 492017 - Telefax 0425 492384
CF 80005630290 - P.IVA 00234200293
e-mail: info@comune.pontecchio.ro.it

NUMERO: 03/2018 DATA: - 7 AGO. 2018	OGGETTO: **Ordinanza per la lotta contro le infestazioni da mosche ed altri insetti infestanti.**

IL SINDACO

CONSIDERATO che ogni anno, in diverse zone del territorio comunale di Pontecchio Polesine, si manifestano fenomeni di massiccia presenza di mosche, in modo particolare nelle zone limitrofe agli allevamenti di animali e ai terreni agricoli interessati da pratiche di concimazione con prodotti organici e liquami animali liquidi o solidi;

RITENUTO necessario ed indispensabile adottare idonei ed appropriati provvedimenti volti a ridurre e combattere le infestazioni da mosche in quanto fonte continua di disturbo per le persone e gli animali, nonché quali importanti vettori capaci di diffondere microrganismi patogeni;

CONSIDERATO che tali fenomeni interessano l'intera collettività, creando notevole disagio e pericolo di diffusione di malattie tra i cittadini;

CONSIDERATO, altresì, che la lotta contro le mosche è da ritenersi un'azione volta a tutelare la salute pubblica;

PROVATO che gli allevamenti animali, le concimaie, i depositi di rifiuti organici incustoditi ed abbandonati lungo le strade, le sterpaglie, i ristagni d'acqua, i terreni concimati con liquami animali liquidi o solidi , rappresentano l'ambiente ideale per il compimento del ciclo biologico dell'insetto;

RITENUTO che la proliferazione di mosche possa essere controllata mediante:

a) un'azione preventiva e periodica con azioni di bonifica e pulizia dell'ambiente, da attuarsi a livello di singoli focolai anche nel periodo invernale, usando prodotti chimici disinfestanti solo in caso di necessità;
b) corrette modalità di trasporto e di pandimento dei liquami zootecnici e delle deiezioni zootecniche ;

RILEVATA la necessità di intervenire per contrastare il proliferare di mosche ed altri insetti infestanti per tutelare la salute pubblica;

- Visto l'art. 263 del R.D. 27.07.1934 N.1265 –"Approvazione del T.U. sulle Leggi Sanitarie" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
- Visto il D.Lgs 29/04/2010, n.75 "riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma art.13 legge 07/07/2009, n.88";
- Visto il D.M. 19/04/99 "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola";
- Visto il D.M. 25/02/2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell' utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.
- Visto il D. Lgs. 99/92 concernente la protezione del suolo nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- Vista la Legge Regionale 16 aprile 1985, n° 33 e sue modifiche ed integrazioni;
- Vista la Legge Regionale 21/01/2000 n° 3 ;
- Vista la D.G.R.V. n. 1835 del 25/11/2016;
- Vista la D.G.R.V. n. 07/08/07, n. 2439;
- Vista la D.G.R.V. del 09/08/2005, n.2241 – Direttiva B "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici";
- Vista la D.G.R.V. 10/02/2009, n.°235, "Utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi di depurazione e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici; impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica. Modifiche al disposto della D.G.R.V. n.° 2241/05 e D.G.R.V. n.° 568/05";
- Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 21 aprile 2008, n.134 relativo ad ulteriori precisazioni in merito ai piccoli allevamenti di tipo familiare" e alle "Caratteristiche dello stoccaggio";
- Visto il Decreto n. 79 del 13.07.2012, del Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente di approvazione delle linee guida per la compilazione del PUA e Schema di PUA;
- Visto il Decreto del 20/03/2013 n.30 ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 26.07.2011 n. 1150, allegato A: articolo 11 – "Registro delle concimazioni". Approvazione delle indicazioni operative per la registrazione degli interventi di fertilizzazione;
- Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- i titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini o contenitori, di uso anche privato, che possono costituire fonte di sviluppo di mosche od altri insetti infestanti, dovranno provvedere alla periodica pulizia dei terreni, degli ambienti, adottando tutte le misure necessarie ad ostacolare lo sviluppo delle infestazioni;

- i proprietari di terreni od aree incolte dovranno provvedere alla loro periodica manutenzione controllando la crescita delle piante infestanti e prevenendo l'accumulo di detriti, rifiuti o materiali putrescibili, attrezzature obsolete e qualsiasi tipo di rifiuto e dovranno provvedere a proprie spese ad effettuare trattamenti di disinfestazione che si dovessero rendere necessari contro mosche od altri insetti infestanti;

- i titolari di allevamenti o attività ove vi sia presenza di animali, di depositi di rifiuti organici, insistenti nel territorio comunale, dovranno provvedere a:

1. Interventi periodici di pulizia e manutenzione dei fabbricati e delle pertinenze

2. Munirsi di adeguate attrezzature che verranno impiegate per i trattamenti interni ed esterni ai fabbricati e sulle concimaie o depositi di rifiuti organici;

3. Effettuare trattamenti, adeguati nelle metodiche e nella scelta dei prodotti mirati al controllo sia degli insetti adulti che delle larve;

4. I prodotti impiegati nei trattamenti chimici dovranno essere registrati dal Ministero della Salute; distribuiti con modalità atte ad evitare ogni contaminazione di mangimi e prodotti zootecnici. Sono comunque auspicabili metodi di lotta integrata.

5. La conservazione per almeno un anno delle fatture o documenti di acquisto dei prodotti, che dovranno essere esibite agli Organi di Vigilanza, in occasione dei controlli.

6. Le lettiere degli allevamenti avicoli dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento larvicida prima di essere sparse sui terreni.

Fatte salve le vigenti disposizioni di legge che disciplinano i tempi di stoccaggio delle deiezioni animali nelle concimaie e l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei fanghi di depurazione, dei digestati e dei concimi naturali (spandimento,accumulo temporaneo,stoccaggio,trasporto,

si prescrive inoltre che:

- I proprietari o conduttori di terreni agricoli che effettuano pratiche di concimazione dei campi con sostanze organiche dovranno provvedere al trasporto delle deiezioni dall'area di stoccaggio ai terreni agricoli con mezzi idonei atti ad eliminare perdite di materiale, emissione di odori molesti e diffusione di mosche ed altri insetti molesti. Per le deiezioni ed i fanghi liquidi saranno utilizzati carribotte a tenuta, per le deiezioni ed i fanghi palabili saranno utilizzati automezzi dotati di cassone coperto del tipo "a tenuta". Ai fini della scelta del tragitto dovrà essere evitato, se possibile, l'attraversamento di centri abitati.

Il liquame e le deiezioni liquide e materiali ad essi assimilati devono essere distribuite con carrobotte a tenuta ,dotato di apposito apparato meccanico per la distribuzione ed il contemporaneo interramento. La profondità media di interramento dovrà essere di almeno 20 cm e comunque tale da impedire la dispersione di odori e il proliferare delle mosche.

L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato entro:

- 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- in prossimità del centro abitato così come definito dal D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero per una fascia di almeno 100 m dal centro abitato così come definito dagli strumenti urbanistici di cui alla L.R. n. 11/2004 e DGRV 08 ottobre 2004, n. 3178;
- una fascia di 20 metri dalle case sparse;
- una fascia di 5 metri dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali.

L'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati,nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs n.75/2010 è vietato entro:

- 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

Sui terreni arativi, che saranno investiti a colture a seminativo, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei concimi commerciali entro le 24 ore successive alla distribuzione.

Le deiezioni palabili possono essere mantenute ammassate scoperte sugli appezzamenti di terreno per un periodo non superiore alle 24 ore e quindi successivamente distribuite ed interrate. Nei terreni distanti meno di un chilometro (1 km) dal centro abitato, l'interramento deve essere contestuale alle operazioni di spandimento (cantiere combinato macchina-distributrice-aratro).

L'accumulo temporaneo di letami, di SMC e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli è praticato solo ai fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. E' escluso l'accumulo temporaneo degli altri materiali assimilati ai letami.

-L'accumulo temporaneo di effluenti di allevamento palabili non è ammesso a distanza inferiore:

- a 5 metri dalle scoline;
- a 5 metri dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- a 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

- L'applicazione agronomica dei fanghi di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92 e all'art.11 della Dgrv n. 2241/05 è vietata:

- per una fascia di 100 metri dai centri abitati
- per una fascia di 20 metri dalle case isolate
- a 5 metri dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali
- per una fascia di 20 metri dai margini dell'alveo dei corsi d'acqua privi di argini, sugli argini di corsi d'acqua o di altri corpi idrici
- nelle zone di drenaggio e viabilità interpoderale
- con la tecnica dell'irrigazione a pioggia

Durante l'applicazione o subito dopo va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno; devono essere inoltre evitati la diffusione di aerosol, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango fuori dell'area interessata alla somministrazione.

-Nei periodi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre lo spandimento dovrà essere effettuato nelle ore più fresche (indicativamente dalle 5,00 alle 9,00);

L'utilizzo degli effluenti zootecnici e di tutti i materiali assimilati, del digestato, dei fanghi, degli ammendanti organici e dei concimi azotati **è vietato nel periodo tra il 1° novembre ed il 28 febbraio di ogni anno,** fatte salve eventuali disposizioni di deroga approvate con deliberazione della Giunta Regionale

In ogni caso deve essere assicurata la salvaguardia delle falde idriche e la tutela igienica delle colture e degli addetti e deve essere evitato il ruscellamento dei liquami;

I titolari di PUA/PUAS (Piani di utilizzo agronomico dei reflui zootecnici) che prevedono la distribuzione di pollina o di reflui suinicoli devono comunicare preventivamente al Comune l'avvio di ogni operazione di distribuzione e interramento.

Sanzioni previste:
In caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate, qualora ne siano individuati gli estremi, le sanzioni amministrative di cui alla LR n.33/85, articolo 65 quater e D.Lgs 267/2000 art.7 bis.

DISPONE

l'affissione all'Albo del presente provvedimento fino al 28/02/2019;
la pubblicazione sul sito Internet;
la divulgazione mediante gli organi di stampa e informazione

AVVISA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Veneto entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Che copia del presente atto può essere richiesto presso l'Ufficio Ambiente o scaricato dal sito Internet del Comune;
Che la presente Ordinanza entra immediatamente in vigore dalla data di adozione.
L'accertamento delle violazioni al disposto della presente Ordinanza è demandato al Comando di Polizia Locale e ai Tecnici della Prevenzione del Dipartimento di Prevenzione dell' ULSS n. 05.

trasmessa per quanto di competenza ed opportuna conoscenza ai seguenti Enti:

- Comando Polizia Locale Sede
- Stazione Carabinieri di Polesella
- Legione Carabinieri Forestale Veneto – Sez. di Rovigo
- Ulss n. 05 Polesana
- Arpav di Rovigo- Suolo e Rifiuti
  Associazioni di categoria dell'agricoltura
- Regione Veneto –Direzione Agroambiente;
- Comuni contermini di Rovigo, Crespino, Bosaro e Guarda Veneta

IL SINDACO
Simone Ghirotto

COMUNE DI PONTECCHIO POL. (RO)